



Ministero della Salute

DGISAN

0002262-P-27/01/2016



Roma



Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE PER L'IGIENE E LA
SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE
Ufficio VII - ex DGSAN

Prodotti fitosanitari
Viale G. Ribotta 5 - 00144 Roma

DGISAN/7/I.4.c.c.8.2/1 (P)

AGLI ASSESSORATI ALLA SANITA' DELLE
REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME DI
TRENTO E BOLZANO
Indirizzi PEC

COMANDO CARABINIERI PER LA TUTELA
DELLA SALUTE
srm20400@pec.carabinieri.it

ISPETTORATO CENTRALE DELLA TUTELA
DELLA QUALITA' E REPRESSIONI FRODI DEI
PRODOTTI AGRO-ALIMENTARI
pref.direzione@pec.politicheagricole.gov.it
pref3@pec.politicheagricole.gov.it

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'
~~protocollo-centrale@iss.mailcert.it~~
~~protocollo-centrale@pec.iss.it~~
IZS DEL PIEMONTE, LIGURIA E VALLE
D'AOSTA
izsto@legalmail.it

**OGGETTO: Programma per i controlli sui prodotti fitosanitari - Indirizzi operativi
per l'anno 2016.**

Al fine di pianificare e programmare le attività di controllo ufficiale previste dall'articolo 68 e del regolamento 1107/2009, e dall'articolo 26 del regolamento 396/2005, tenendo altresì conto dell'articolo 3 del regolamento 882/2004 che stabilisce che i controlli ufficiali siano eseguiti periodicamente, in base ad una valutazione dei rischi, con frequenza appropriata e tenendo altresì conto dei dati precedenti relativi agli operatori del settore per quanto riguarda la conformità alla normativa attinente il controllo; considerato anche che l'Accordo "Adozione del Piano di controllo sull'immissione in commercio e l'utilizzazione dei prodotti fitosanitari 8 aprile 2009", di seguito chiamato Accordo, che stabilisce dei requisiti e delle modalità con le quali effettuare su tutto il territorio nazionale i controlli risulta essere ormai scaduto, si forniscono i seguenti indirizzi al fine di dare uniformità dei controlli su tutto il territorio nazionale.

CONTROLLI UFFICIALI DA EFFETTUARE

Commercializzazione prodotti fitosanitari

Al fine di una pianificazione efficace dovranno essere presi in considerazione i seguenti criteri:
I controlli avverranno congiunti ove più servizi sono individuati per le attività.

1) Controlli dei fitosanitari in commercio

I controlli saranno eseguiti presso le rivendite, presso gli importatori di importazioni parallele, presso i titolari di autorizzazione.

a) Rivendite – Stoccaggio – Titolari di autorizzazioni

Il numero di ispezioni, presso le sedi di stoccaggio o legali, presso i titolari di autorizzazione, presso le rivendite, i locali di deposito e gli esercizi di vendita e i depositi di stoccaggio delle ditte di produzione presso le quali avviene la vendita all'utilizzatore finale dovranno superare o almeno raggiungere il 35-40 % (considerando che nel 2014 le ispezioni effettuate hanno riguardato il 47,5% delle rivendite presenti sul territorio nazionale) di tali operatori autorizzati e presenti sul territorio regionale annualmente. Il 35-40% sarà raggiunto con il 30- 35 % dei rivenditori, locali di deposito dei distributori, gli esercizi di vendita e depositi di stoccaggio delle ditte di produzione delle rivendite presenti sul territorio regionale; mentre il numero di controlli corrispondenti al 5 % dei controlli effettuati lo scorso anno alle rivendite saranno invece effettuati presso i titolari di autorizzazione presenti sul territorio regionale.

Le rivendite saranno scelte tra quelle che vendono i prodotti per uso professionale, i prodotti più pericolosi, che vendono grossi volumi di fitosanitari, che sono risultate non controllate o riscontrate irregolari nell'anno precedente anche da altre autorità, che hanno più addetti alla vendita, che sono situate in zone soggette a tutela dell'ambiente acquatico e dell'acqua potabile. L'elenco delle rivendite deve essere inoltrato a questo Ministero insieme alle attività di controllo.

I titolari di autorizzazione saranno scelti tra quelli che hanno un maggior numero di autorizzazioni e che immettono sul mercato prodotti più pericolosi. La lista dei titolari di autorizzazione è reperibile dalla banca dati dei prodotti fitosanitari o dall'Open data sempre del Ministero della salute.

b) Importatori paralleli

Nell'arco dell'anno dovranno essere verificati tutti gli importatori paralleli, **in totale 12**, che sono riportati sia nell'open data che nella banca dati del Ministero della salute. Gli importatori sono nelle regioni Veneto, Lombardia, Emilia Romagna e Provincia di Bolzano.

Si dovrà tenere conto anche dei controlli eseguiti dal Comando Carabinieri per la tutela della salute e dall' Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressioni frodi dei prodotti agro-alimentari.

Durante le ispezioni dovrà essere utilizzato in formato cartaceo o come file excel l'estratto dell'Open Data della banca dati dei prodotti fitosanitari autorizzati in Italia e dovrà essere almeno verificato lo stato autorizzativo dei prodotti presenti presso le rivendite.

Sarà necessario anche consultare un PC con connessione ad internet in modo da verificare tutto il contenuto delle etichette presso gli utilizzatori.

Durante i controlli sarà inoltre necessario verificare quanto riportato nell'Allegato a.

Il Ministero invierà i risultati degli operatori del settore fitosanitario ricevuti da tutte le regioni e dalle altre autorità lo scorso anno a tutte le Autorità coinvolte.

2) Controllo prodotti fitosanitari all'utilizzazione

I sopralluoghi finalizzati alla realizzazione delle attività di controllo sull'utilizzo avverranno presso:

- aziende agricole
- altri luoghi di applicazione dei fitosanitari

Le regioni/province autonome dovranno effettuare lo 0,1 % dei controlli delle aziende agricole che insistono sul territorio e presenti secondo la rendicontazione ISTAT dell'ultimo censimento agricoltura.

I criteri di priorità saranno basati sulla categorizzazione del rischio per il consumatore. I criteri per la scelta delle aziende in cui effettuare i controlli saranno:

Aziende maggiormente produttrici degli alimenti

Aziende con maggior numero di dipendenti

Aziende che utilizzano con più frequenza i fitosanitari (aziende che risultano aver acquistato grandi quantitativi di fitosanitari, aziende che hanno depositi di fitosanitari, aziende che hanno solo piccoli armadi per la conservazione fitosanitari, aziende che non aderiscono ai disciplinari, aziende che aderiscono ai disciplinari, aziende biologiche, altre aziende.)

Aziende non conformi nei precedenti anni

Aziende produttrici i cui alimenti nei precedenti anni sono stati oggetto di allerte di origine italiane

Aziende che sono situate in zone soggette a tutela dell'ambiente acquatico e dell'acqua potabile.

Durante i controlli sarà necessario verificare quanto riportato nell'Allegato b

3) Residui di prodotti fitosanitari in alimenti

Fermo restando quanto è previsto nel decreto del 23 dicembre 1992, per il 2016 tra le tipologie di alimenti dovranno essere previste quelle riportate nell'allegato c.

Sempre allo stesso allegato si deve far riferimento per la programmazione, elaborazione e trasmissione dei dati relativi a tali controlli.

PROGRAMMAZIONE

Le Regioni/Province si impegnano a fornire alle Aziende Sanitarie Locali territorialmente competenti appositi indirizzi per l'effettuazione dei controlli e per le comunicazioni relative alle non conformità rilevate dal Comando Carabinieri per la tutela della salute e l'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressioni frodi dei prodotti agro-alimentari.

La programmazione dei controlli, i laboratori e le autorità individuate dalle regioni vengono comunicati al Ministero della Salute - Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione.

TRASMISSIONE DATI SULLA COMMERCIALIZZAZIONE E UTILIZZO DEI PRODOTTI FITOSANITARI

I risultati del controllo ufficiale sull'immissione in commercio e l'utilizzazione dei prodotti fitosanitari, previa elaborazione a livello centrale e congiuntamente a tutte le altre informazioni, saranno trasmessi da parte del Ministero della Salute - Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione alla Commissione europea entro il 30 giugno 2017.

Si riportano di seguito le informazioni aggiuntive non previste dai modelli del precedente Accordo.

Elenco delle rivendite

- a) Si chiede l'elenco delle rivendite che insistono sul territorio regionale e che sono autorizzate con l'indicazione del nome, indirizzo, il numero di autorizzazione, la regione e la provincia di appartenenza, il numero di certificato di abilitazione dei rivenditori ove disponibile.
- b) Elenco delle rivendite ritrovate non conformi con l'indicazione del nome, indirizzo, il numero di autorizzazione, la regione e la provincia di appartenenza, il numero di certificato di abilitazione dei rivenditori ove disponibile.

Utilizzatori

- c) L'elenco delle aziende agricole che utilizzano fitosanitari e con l'indicazione del nome, l'indirizzo, il numero di registrazione, la regione e la provincia di appartenenza, il numero di certificato di abilitazione dell'utilizzatore.
- d) Elenco delle aziende agricole ritrovate non conformi con l'indicazione del nome, l'indirizzo, il numero di registrazione, la regione e la provincia di appartenenza, il numero di certificato di abilitazione dell'utilizzatore.

Etichette e confezioni

Elenco dei numeri di registrazione dei prodotti fitosanitari ritrovati non conformi, specificando nell'elenco sottoriportato il numero di non conformità:

Per classificazione etichetta

Per coltura non autorizzata

Per parassita non autorizzato

Per dosaggio non autorizzato

Per dispositivi di protezione non adeguati

Per distanze di sicurezza dai corsi d'acqua non adeguate


Per intervallo tra il trattamento e la raccolta non rispettato

Per confezione non conforme

Analisi di formulati

Deve essere compilato il file excel - allegato 1

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Giuseppe Rocco

**Referenti:**

Dr.ssa Roberta Aloi - 0039 06 5994 6243

email: ro.aloi@sanita.it



ALLEGATO A**Controllo dei prodotti fitosanitari in commercio****a) Rivendite – Stoccaggio – Titolari di autorizzazioni – Sedi degli importatori****a1) Rivendite – Stoccaggio**

Nell'ambito delle attività di controllo sulle rivendite è necessario verificare:

1. il possesso dei requisiti dell'autorizzazione alla vendita di prodotti fitosanitari ai sensi del articolo 21 e 22 del DPR 290/2001.
2. il possesso dei requisiti dell'abilitazione alla vendita di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 150/2012.
3. lo stato di autorizzazione dei prodotti fitosanitari (autorizzato, revocato, in periodo di smaltimento scorte) consultando l'open data e o la banca dati del Ministero della salute di cui al regolamento 1107/2009.
4. la conformità delle etichette riportate sul fitosanitario in magazzino con le etichette autorizzate consultando la banca dati on line del Ministero della salute di cui al regolamento 1107/2009. Il controllo documentale delle etichette (confronto tra l'etichetta presso le rivendite e l'etichetta sulla banca dati) deve avvenire sul nome commerciale- sul numero di registrazione – sul titolare dell'autorizzazione- sulla sostanza attiva (identità e concentrazione) – sulla quantità netta (taglia) – sulla preparazione-sulle informazioni di primo soccorso- sul tipo di azione- sulla classificazione etichetta – sulla coltura autorizzata - parassita - dosaggio - dispositivi di protezione non adeguati - distanze di sicurezza dai corsi d'acqua non adeguate sull'intervallo tra il trattamento e la raccolta non rispettato- sul tempo di rientro- e tutto quanto qui non riportato ma previsto dal reg 547/2011 e smi
5. il registro di carico e scarico della merce come previsto dall'articolo 67 del regolamento 1107/2009 (corretta compilazione, conservazione di tali documenti e verifica materiale del contenuto dei registri).
6. la documentazione commerciale per il controllo della provenienza del prodotto importato.
7. le condizioni d'imballaggio dei fitosanitari (verificando che l'imballaggio non si confonda con l'alimento come riportato all'articolo 64 del regolamento 1107/2009 e che sia integro e che sia conforme articolo 9 direttiva 1999/45/CE)
3. la correttezza dei messaggi pubblicitari di cui all'articolo 66 del regolamento 1107/2009

9. le informazioni che vengono fornite ai clienti sui prodotti fitosanitari ai sensi dell'articolo 10 comma 1 e comma 3 del dlvo 150/2012 (tramite intervista per verificare le conoscenze del rivenditore e tramite intervista agli utilizzatori presenti)
10. la corretta registrazione delle informazioni sull'acquirente o utilizzatore dei fitosanitari
11. la vendita di prodotti per uso professionale a utilizzatori non professionali
12. le caratteristiche dei locali ai sensi dell'articolo 24 del DPR 290/2001 e del decreto legislativo 150/2012 e del decreto 22 gennaio 2014 e della Circolare ministero della sanità 30 aprile 1993, n.15
13. l'appropriatezza, la corretta tenuta e il corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale
14. le norme di sicurezza degli operatori e di tutela della salute di cui al decreto legislativo 81/2008 e di cui alla circolare ministero della sanità 30 aprile 1993, n.15
15. la trasmissione dei dati di vendita di cui all'articolo 16 del decreto legislativo n.150/2012
16. il controllo analitico
17. le schede di sicurezza

a2) Titolari di autorizzazione.

1. I prodotti dei quali si è titolari confrontandoli con l'elenco estratto dall'open data del Ministero della salute dei prodotti fitosanitari per il titolare di autorizzazione e con il file dei controlli all'importazione delle agenzie delle dogane.
2. Le tipologie di autorizzazioni con particolare riguardo alle autorizzazioni previste ai sensi dell'articolo 53 del regolamento 1107/2009.
3. La provenienza dei prodotti importati
4. I documenti commerciali
5. La provenienza della sostanza attiva con particolare riguardo alle autorizzazioni ai sensi del dell'articolo 53 del regolamento 1107/2009
6. La tipologia dei prodotti di cui si è titolari
7. Le officine di produzione
8. La trasmissione delle vendite per sostanza attiva al Ministero della salute quando vi è stata richiesta
9. L'ammontare delle vendite
10. Esistenza di procedure per lo smaltimento delle scorte
11. Procedure per comunicare le informazioni nuove su effetti nocivi e la mancanza di efficacia
12. Procedure per verificare che non ci siano già studi su vertebrati

13. Procedure in caso di mancato accordo con il proprietario dei dati
14. Indirizzi per le officine di produzione che consentano di differenziare che un alimento con uso fitosanitario non sia da considerare alimento
15. Le pubblicità effettuate

a3) Importatori paralleli.

1. Per i magazzini il possesso dei requisiti dell'autorizzazione alla vendita di prodotti fitosanitari ai sensi del articolo 21 e 22 del DPR 290/2001;
2. il possesso dei requisiti dell'abilitazione alla vendita di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 150/2012
3. le condizioni riportate nel permesso di commercio parallelo di cui all'articolo 52 regolamento 1107/2009 (se è concesso, o è revocato, se è autorizzato il prodotto di riferimento riportato nel permesso) consultando l'open data e o la banca dati del Ministero della salute di cui al regolamento 1107/2009.
4. Smaltimento delle scorte di cui al permesso parallelo o riportate su comunicati Ministeriali
5. Il mancato rispetto delle condizioni stabilite nel permesso per il confezionamento (l'etichetta del prodotto importato deve pervenire già in lingua italiana)
6. la conformità delle etichette riportate sul fitosanitario in magazzino con le etichette autorizzate consultando la banca dati on line del Ministero della salute di cui al regolamento 1107/2009. Il controllo documentale delle etichette (confronto tra l'etichetta presso le rivendite e l'etichetta sulla banca dati) deve avvenire sul nome commerciale- sul numero di registrazione – sul titolare dell'autorizzazione- sulla sostanza attiva (identità e concentrazione) –sulla quantità netta (taglia) –sulla preparazione-sulle informazioni di primo soccorso- sul tipo di azione- sulla classificazione etichetta – sulla coltura autorizzata- parassita - dosaggio - dispositivi di protezione non adeguati - distanze di sicurezza dai corsi d'acqua non adeguate sull'intervallo tra il trattamento e la raccolta non rispettato- sul tempo di rientro- e tutto quanto qui non riportato ma previsto dal reg 547/2011 e smi
7. Il registro di carico e scarico della merce come previsto dall'articolo 67 del regolamento 1107/2009 (corretta compilazione, conservazione di tali documenti e verifica materiale del contenuto dei registri).
8. La documentazione commerciale per il controllo della provenienza del prodotto importato riportata nel permesso parallelo e nell' etichetta.

9. Le condizioni d'imballaggio dei fitosanitari (verificando che l'imballaggio non si confonda con l'alimento come riportato all'articolo 64 del regolamento 1107/2009 e che sia integro e che sia conforme articolo 9 direttiva 1999/45/CE).
10. La correttezza dei messaggi pubblicitari di cui all'articolo 66 del regolamento 1107/2009, la pubblicità di prodotto autorizzato senza la frase <<usare i prodotti fitosanitari con precauzione , prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto, sia pubblicizzato l'uso senza dpi , non sia richiamata la classificazione >>.
11. Le informazioni che vengono fornite ai clienti sui prodotti fitosanitari ai sensi dell'articolo 10 comma 1 e comma 3 del dlvo 150/2012.
12. la corretta registrazione delle informazioni sull'acquirente o utilizzatore dei fitosanitari
13. la vendita di prodotti per uso professionale a utilizzatori non professionali
14. le caratteristiche dei locali ai sensi dell'articolo 24 del DPR 290/2001 e del decreto legislativo 150/2012 e del decreto 22 gennaio 2014 e della Circolare ministero della sanita' 30 aprile 1993, n.15
15. l' appropriatezza, la corretta tenuta e il corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale
16. le norme di sicurezza degli operatori e di tutela della salute di cui al decreto legislativo 81/2008 e di cui alla circolare ministero della sanita' 30 aprile 1993, n.15
17. la trasmissione dei dati di vendita di cui all'articolo 16 del decreto legislativo n.150/2012 al Ministero della salute su richiesta e al Mipaf
18. il controllo analitico (si dovrà richiedere al laboratorio che l'analisi sia fatta prendendo in considerazione l'etichetta del prodotto importato e l'etichetta del prodotto italiano di riferimento)
19. le schede di sicurezza

Le regioni/province autonome trasmettono le informazioni sui controlli eseguiti e sulle rivendite autorizzate al ministero della salute nel formato riportato nel file excel "allegato2_allegatoA&B"

Le sanzioni saranno comminate ai sensi del decreto legislativo n 69/2014 e del decreto legislativo 150/2012.

14) Controllo analitico dei prodotti fitosanitari presso i suddetti operatori

I controlli ufficiali finalizzati alla verifica del contenuto delle sostanze attive, dei coformulanti e delle impurezze previste dal regolamento 1107/2009, regolamentate in fase di registrazione, e fissate da specifiche internazionali dei prodotti fitosanitari sono effettuati tenendo conto delle prescrizioni recate dagli articoli 29, 30, 31 e 32 del DPR 23 aprile 2001 n. 290 e devono accertare la corrispondenza del contenuto del prodotto fitosanitario a quello autorizzato.

La differenza tra il contenuto di sostanza attiva dichiarato in etichetta e quello effettivamente riscontrato nel prodotto fitosanitario, fatte salve eventuali specifiche F.A.O., non deve superare, per tutta la durata della vita commerciale del prodotto medesimo, i seguenti valori

Contenuto dichiarato (in g/kg o g/l a 20° C)	Tolleranza
fino a 25 gr	a)± 15% nella formulazione omogenea b)± 25% nella formulazione non omogenea
>25 fino a 100 gr	±10%
>100 fino a 250 gr	±6%
>250 fino a 500 gr	±5%
>500 gr	± 25gr/kg o 25gr/l

I metodi analitici per il controllo analitico sono quelli indicati nel regolamento UE 545/ 2011 e smi, i metodi CIPAC, i metodi depositati in sede di registrazione o altri metodi convalidati.

La trasmissione dei risultati analitici dei prodotti fitosanitari analizzati deve essere effettuata utilizzando il file excel allegato1_allegatoA.

I laboratori che eseguono le prove sui formulati devono essere accreditati e potranno essere individuati, previo accordo e sulla base della disponibilità di risorse e mezzi, tra i seguenti ARPA VERCELLI; ARPA VERONA; IZS ABRUZZO MOLISE, ARPA PUGLIA, APPA TRENTO, ARPA EMILIA ROMAGNA, il Laboratorio dell'Ispettorato repressioni e frodi.

Le Regioni/ province potranno individuare un laboratorio diverso da quello riportato sopra che ritengano possa effettuare le analisi dei formulati sempre che il laboratorio sia accreditato e abbia metodi accreditati o almeno validati. L'accREDITAMENTO potrà essere a scopo flessibile.

I fitosanitari da ricercare saranno tra quelli più venduti come si evince dai dati di vendita, saranno quelli più frequentemente usati per le colture principali che insistono nel territorio regionale o provinciale di appartenenza, saranno quelli non ancora esaminati nel corso degli anni precedenti, saranno quelli ritrovati non conformi negli anni precedenti.

Il numero di campioni verrà ricavato dalla percentuale minima (che è stata ricavata dai dati di vendita del 2013) moltiplicato x 200. le Regioni dovranno prelevare le seguenti percentuali di campioni. Es Piemonte ha 8 % di 200 e quindi 16 campioni

% campioni	Regione/Province
8	Piemonte
1	Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste
9	Lombardia
4	Trentino-Alto Adige
2	<i>Bolzano-Bozen</i>
2	<i>Trento</i>
13	Veneto
3	Friuli-Venezia Giulia
1	Liguria
14	Emilia-Romagna
4	Toscana
1	Umbria
2	Marche
5	Lazio
2	Abruzzo
1	Molise
7	Campania
10	Puglia
1	Basilicata
2	Calabria
11	Sicilia
2	Sardegna

Per organizzare le attività di laboratorio potranno essere utilizzati i fondi delle sanzioni previste dal decreto 69 /2014 e i fondi previsti dai LEA.

Il laboratorio trasmette i risultati alla Regione/Provincia Autonoma che li valida e li trasmette al Ministero utilizzando il “modello trasmissione dati fitosanitari”.

Le altre autorità coinvolte si potranno avvalere dei laboratori già designati dalle regioni oppure secondo le proprie disponibilità, effettuare i controlli sui formulati e predisporranno un piano di campionamento secondo le loro risorse disponibili.

Le regioni/province autonome trasmettono le informazioni sui controlli eseguiti e sulle aziende agricole al ministero della salute nel formato riportato nel file excel “allegato 1”

ALLEGATO B**Utilizzazione dei prodotti fitosanitari per la verifica del rispetto delle condizioni riportate in etichetta**

Nell'ambito delle attività di controllo è necessario verificare:

Al fine di verificare la coerenza delle scelta delle sostanze attive riportate nei disciplinari con lo stato autorizzativo di queste verrà verificata la tipologia di azienda agricola con riferimento all'adozione di tecniche di difesa integrata volontaria o obbligatoria, di tecniche per la produzione biologica

- il possesso dell' autorizzazione all' acquisto e all'utilizzo ai sensi del DPR 290/2001 e/o del decreto legislativo 150/2012 degli utilizzatori , dei conto terzisti, dei piloti e addetti alla base dell'irrorazione aerea;
- l'idoneità dei mezzi di protezione individuale e la loro utilizzazione secondo le indicazioni prescritte, qualora utilizzati dall'operatore che effettua trattamenti con prodotti fitosanitari;
- il rispetto delle indicazioni e precauzioni d'uso riportate in etichetta e nelle schede di sicurezza
 - in campo , al momento dell' impiego per la verifica del rispetto delle prescrizioni precisate sulle etichette autorizzate (diluizione errata, miscelazione non corretta, quantità distribuita);
 - in campo successivamente all'impiego, per la verifica dei tempi di rientro e dei tempi di carenza, ove disposti dai provvedimenti di autorizzazione dei prodotti fitosanitari;
 - nei depositi delle derrate
- l'idoneità delle apparecchiature per l'impiego di prodotti fitosanitari, disponibili presso l'azienda controllo visivo in modo che si abbia sicurezza che il dosaggio è applicato correttamente
- verifica che sia stata effettuata la regolazione o la taratura delle stesse attrezzature per la verifica del corretto dosaggio;
- l'idoneità dei locali destinati al deposito dei prodotti fitosanitari e delle procedure utilizzate per lo smaltimento dei rifiuti come previsto dal decreto 22 gennaio 2014;
- tenuta dei registri di trattamento o i moduli presso agricoltore;
- verifica che il contoterzista abbia fornito informazioni sugli intervalli di sicurezza, tempi di rientro, nonché al rispetto di eventuali mitigazione del rischio per l'ambiente, prescritte in etichetta (es. fasce di rispetto) e all'eventuale necessità di segnalare l'esecuzione del

trattamento a persone esposte ad un rischio derivante dall'applicazione dei prodotti fitosanitari o che potrebbero accedere in prossimità o nelle aree trattate;

- registro di carico e scarico del contoterzista e documenti commerciali sull'acquisto;
- possesso della documentazione relativa alla rintracciabilità dei prodotti obbligatorio per la produzione primaria ai sensi del Regolamento 178/2002;
- La formazione, l'informazione e l'addestramento del personale esposto;
- Verifica che non sia stato utilizzato prodotto fitosanitario con mezzo aereo ove questo non sia stato autorizzato e nel caso sia utilizzato che sia stata informata la popolazione locale
- Scheda sulle tarature da allegare al registro dei trattamenti;
- Rispetto della segnaletica antinfortunistica;
- Comunicazioni di eventi indesiderati;
- Verifica della localizzazione del campo in modo che siano rispetto le distanze di sicurezza dai corsi d'acqua riportate in etichetta;
- Verifica che nel campo non siano utilizzati prodotti vietati a seconda delle indicazioni regionali o comunali;
- Verifica del rispetto delle misure per la riduzione e o eliminazione dell'uso e dei rischi derivanti dall'impiego dei prodotti fitosanitari nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili;
- Verifica delle misure sui diserbanti, fungicidi, insetticidi o acaricida;
- Verifica del rispetto dei regolamenti 485/2013 e 781/2013 (In azienda deve essere verificato se la semente utilizzata è stata concia con prodotto autorizzato).

Le regioni/province autonome trasmettono le informazioni sui controlli eseguiti e sulle aziende agricole al ministero della salute nel formato riportato nel file excel "allegato 2 _allegato A&B".

ALLEGATO C

Residui di prodotti fitosanitari in alimenti

A) PIANO NAZIONALE

1a) Programmazione attività

Ferme restando le indicazioni contenute nel decreto ministeriale del 23 dicembre 1992, che si intendono recepite con flessibilità per la scelta dei campioni regionali o extraregionali, è opportuno che le regioni per il 2016 prelevino campioni le cui tipologie sono tra quelle riportate in tabella 1. Le regioni preleveranno nuovamente almeno un campione presso il rivenditore dove è stata riscontrata l'irregolarità; le regioni presso la quale è stato prodotto l'alimento dovranno verificare l'azienda produttrice e le altre aziende clienti di tale produttore, per il riscontro di eventuali altre non conformità ed effettuare nuovamente dei campionamenti. Quest'ultime regioni inoltre sono invitate ad effettuare un campionamento dell'alimento riscontrato non conforme per ciascuna ASL. Tutte le altre regioni effettueranno, ove possibile, un campione per ognuno degli alimenti riportati nella tabella 1 sottostante. Tali campioni devono essere campionati con ragione "piano nazionale".

scarola	Difenoconazole	T999A	L'Aquila	IT	ABRUZZO
zucchine	Quinoxifen	T999A	Teramo	IT	ABRUZZO
arance	Dimethoate (sum of dimethoate and omethoate expressed as dimethoate)	T999A	Calabria	IT	CALABRIA
Bietole da costa	Chlorpyrifos	T999A	Fuori regione	IT	EMILIA ROMAGNA
ciliegie	Dimethoate (sum of dimethoate and omethoate expressed as dimethoate)	T999A	Fuori regione	IT	EMILIA ROMAGNA
Fagioli con baccello	Dimethoate (sum of dimethoate and omethoate)	T999A	Emilia romagna	IT	EMILIA ROMAGNA

	expressed as (dimethoate)				
sedano	Methoxyfenozide	T999A	Puglia	IT	EMILIA ROMAGNA
Funghi	Dimethoate (sum of dimethoate and omethoate expressed as dimethoate)	T999A	Fuori regione	IT	EMILIA ROMAGNA
Spinaci	2-phenylphenol	T999A	Piemonte	IT	FRIULI VENEZIA GIULIA
arance	Dimethoate (sum of dimethoate and omethoate expressed as dimethoate)	T999A	sconosciut a	IT	LAZIO
arance	Dimethoate	T999A	sconosciut a	IT	LAZIO
cetriolo	Chlorpyrifos	T999A	Latina	IT	LOMBARDIA
mele	Diphenylamine	T999A	Piemonte	IT	PIEMONTE
ravanelli	Metalaxyl	T999A	Fuori regione	IT	PIEMONTE
mandarini	Dimethoate (sum of dimethoate and omethoate expressed as dimethoate)	T999A	Puglia	IT	PUGLIA
mandarini	Dimethoate	T999A	Puglia	IT	PUGLIA

carciofi	Fenhexamid	T999A	Puglia	IT	PUGLIA
carciofi s	Dimethoate (sum of dimethoate and omethoate expressed as dimethoate)	T999A	Puglia	IT	PUGLIA
rapa	Dimethoate (sum of dimethoate and omethoate expressed as dimethoate)	T999A	Puglia	IT	PUGLIA
pomodori	Fenamiphos (sum of fenamiphos and its sulphoxide and sulphone expressed as fenamiphos)	T999A	Puglia	IT	PUGLIA
pesche	Dimethoate (sum of dimethoate and omethoate expressed as dimethoate)	T999A	Puglia	IT	PUGLIA
cetriolo	Oxamyl	T999A	Puglia	IT	PUGLIA
Bietola da costa	Zoxamide	T999A	Puglia	IT	PUGLIA
lattuga	Carbendazim and benomyl (sum of benomyl and carbendazim expressed as carbendazim)	T999A	Puglia	IT	PUGLIA

lattuga	Carbendazim	T999A	Puglia	IT	PUGLIA
prezzemol o	Chlorpyrifos- methyl	T999A	Sicilia	IT	SICILIA
prezzemol o	Chlorpyrifos	T999A	Sicilia	IT	SICILIA
prezzemol o	Cypermethrin	T999A	Sicilia	IT	SICILIA
pomodori	Bromopropylate	T999A	Sicilia	IT	SICILIA
cavolfiori	Chlorpyrifos	T999A	Sicilia	IT	SICILIA
ortaggi	Chlorpyrifos	T999A	Sicilia	IT	SICILIA
pesche	Dimethoate (sum of dimethoate and omethoate expressed as dimethoate)	T999A	Toscana	IT	TOSCANA
pesche	Chlorpyrifos	T999A	Toscana	IT	TOSCANA
ciliegie	Dimethoate	T999A	Veneto	IT	VENETO
ciliegie	Omethoate	T999A	Veneto	IT	VENETO

Tab 1

Tra gli analiti oltre a quelli previsti in un documento che conterrà anche il verbale devono essere previsti quelli sopra riportati e l'endosulfan.

I Laboratori del controllo ufficiale, nello svolgimento delle loro attività, devono seguire il documento N° SANTE/11945/2015 relativo a "Metodi di validazione e procedure di controllo della qualità per l'analisi dei residui di prodotti fitosanitari in alimenti e mangimi" disponibile sul sito web della Commissione europea:

(http://ec.europa.eu/food/plant/plant_protection_products/guidance_documents/docs/qualcontrol_en.pdf)

I campioni sono analizzati conformemente alle definizioni di residui di cui al regolamento (CE) 196/2005.

I Laboratori sono, altresì, invitati a comunicare i fattori di trasformazione utilizzati per i trasformati utilizzando la trasmissione dati.

La procedura di campionamento deve essere conforme al Decreto del Ministro della Salute del 23 luglio 2003. Dettagli sulle modalità di campionamento sono riportate sul rapporto Istisan 13/19 "Indicazioni per il prelevamento di prodotti di origine vegetale per il controllo ufficiale dei residui di fitofarmaci ai sensi del DM 23 luglio 2003" che costituisce linea guida, utilizzabile durante le attività di prelievo di campioni. La linea guida è disponibile sul sito dell'ISS al seguente percorso: pubblicazioni<rapporti ISTISAN< anno 2013.

I luoghi in cui effettuare i campionamenti saranno, i centri di raccolta aziendale e cooperativi, i mercati generali specializzati e non specializzati, i depositi all'ingrosso, gli ipermercati e supermercati, la produzione primaria, la trasformazione e l'esportazione.

In sede di ispezione presso le aziende agricole oltre al prelievo del campione saranno verificate le registrazioni su:

- a) sarà verificato che il sistema di autocontrollo preveda tra i punti critici il controllo della presenza sulla materia prima e sul prodotto finito dei residui di prodotti fitosanitari non solo attraverso dichiarazioni ma rilevato da evidenze di analisi di laboratori accreditati
- b) sarà verificata la rintracciabilità con evidenze documentali e materiali e fisiche.

presso le aziende produttrici di trasformati di vegetali o presso i rivenditori di alimenti:

- c) sarà verificato che il sistema HACCP preveda tra i punti critici il controllo della presenza sulla materia prima e sul prodotto finito dei residui di prodotti fitosanitari non solo attraverso dichiarazioni ma rilevato da evidenze di analisi in autocontrollo di laboratori accreditati
- d) la rintracciabilità con evidenze documentali e materiali e fisiche.

Le Regioni/Province si impegnano a fornire alle Aziende Sanitarie Locali territorialmente competenti specifiche indicazioni per l'effettuazione dei campionamenti sopra riportati e per la puntuale compilazione dei verbali, anche utilizzando il modello di verbale che verrà reso disponibile con nota successiva, individuando, altresì, i Laboratori del controllo ufficiale accreditati cui devono essere conferiti i campioni per l'effettuazione degli accertamenti analitici e i quali avranno cura di trasmettere tutte le informazioni richieste con lo Standard Sample Description.

Con riguardo ai prodotti alimentari di origine vegetale, le Regioni/Province affidano agli Istituti Zooprofilattici territorialmente competenti lo svolgimento delle attività analitiche qualora non disponessero di laboratori Arpa/PMP/LSP accreditati

Inoltre nel caso il laboratorio individuato non abbia tra lo scopo gli analiti previsti o citati in questa nota, il campione potrà essere analizzato da altro laboratorio con il quale il laboratorio individuato o la regione ha stabilito specifiche convenzioni.

La programmazione dei controlli e le designazioni sono comunicate al Ministero della salute- Direzione Generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione.

2a) Trasmissione risultati

I Laboratori del controllo ufficiale trasmettono al Ministero della salute- DGISAN i risultati del programma per l'anno 2016 in formato XML entro il 31 marzo 2017 usando le modalità stabilite dal Ministero che recepiscono lo Standard Sample Description di cui al regolamento 595/2015.

Se la definizione del residuo di antiparassitario comprende più di un composto (sostanza attiva, metabolita e/o prodotto di degradazione o reazione), i laboratori comunicano i risultati delle analisi in base alla definizione completa del residuo. Inoltre, i risultati di tutti gli analiti che sono parte della definizione del residuo sono trasmessi separatamente, se sono misurati individualmente

I laboratori dovranno fornire i rapporti di prova dei campioni non conformi e dovranno aggiornare la tabella sottoriportata con i dati dei laboratori individuati attualmente dalle Regioni/Province

IT	IZS LOMBARDIA E EMILIA	10200000
IT	IZS DELLE VENEZIE	10300000
IT	IZS LAZIO E TOSCANA	10500000
IT	IZS UMBRIA E MARCHIE	10600000
IT	IZS ABRUZZO E MOLISE	10700000
IT	IZS DELLA SICILIA	11000000
IT	IZS DELLA SARDEGNA	10400000
IT	IZS DELLA PUGLIA E BASILICATA	10800000
IT	IZS DEL MEZZOGIORNO	10900000
IT	ARPA TORINO	P0101010
IT	ARPA AOSTA	P0201010
IT	LSP BERGAMO	P0302510
IT	ARPA BOLZANO	P0411010
IT	ARPA TRENTO	P0421010
IT	ARPA V. VERONA	P0501200
IT	ARPA PORDENONE	P0601060
IT	ARPA LA SPEZIA	P0701050
IT	ARPA FERRARA	P0801090
IT	ARPA MACERATA	P1101090
IT	ARPA ROMA	P1200020
IT	ARPA LATINA	P1201110
IT	ARPA BARI	P1601040
IT	ARPA CAMPANIA	P1500400
IT	LSP MILANO	P0303080

II

ASP FIRENZE

P090100

Le Regioni/Province fanno riferimento alle note d'indirizzo successive alla presente per la validazione dei dati e per ogni altra informazione in essa contenuta.

Le Regioni /Province, sono invitate a fornire, come espressamente richiesto da EFSA, per ogni campione dichiarato non conforme dal Laboratorio, le misure prese (sanzioni – allerte, etc) e la possibile causa che può aver determinato il superamento del limite, utilizzando il modello allegato entro la data di validazione.

Misure	Alimento	Valore riscontrato	Numero progressivo del campione
Notifica di allerta eu			
Notifica di allerta IT			
Sanzioni amministrative			
Richiamo del lotto dal mercato			
Distruzione del lotto non conforme			
Successivo sospetto campionamento di prodotti simili , campioni dello stesso produttore o della stessa origine (Follow-up sampling)			
Prescrizione al responsabile operatore del settore alimentare			
Altro tipo di successive controllo per identificare la ragione della non conformità dell'operatore del settore alimentare			
Altre azioni			

Tra le possibili cause potranno essere scelte quelle riportate di seguito

Reasons for MRL non-compliance
GAP Non rispettata: Uso di pesticida non autorizzato in EU use of a pesticide not approved in the EU
GAP Non rispettata: Uso di pesticida non autorizzato su colture specifiche
GAP Non rispettata: Uso di pesticida autorizzato, ma dosaggio di applicazione, numero di trattamenti, metodo di applicazione o tempo di carenza non rispettato
Uso di pesticida in accordo alla GAP : ma bassa degradazione del residuo
Contaminazione crociata : trattamenti con dispersione a spruzzo o altro tipo di contaminazione
Contaminazione da precedente uso di un pesticida: assorbimento di residui dal suolo (es. pesticida persistente usato in passato)
Residuo risultante da altre origini di PPP (e.g. biocida, residui veterinari, Bio Fuel)
Ritrovamento naturali (e.g. dithiocarbamates in turnips)
Cambi di MRL
Uso di pesticidi su un alimento importato da paesi terzi da cui nessuna tolleranza all'importazione è stabilita

Questa Direzione generale trasmetterà i risultati del controllo ufficiale del presente programma, all'EFSA e agli altri Stati Membri entro il 31 agosto 2017.

3a) Laboratori Nazionali di riferimento

I Laboratori Nazionali di Riferimento dell'Istituto Superiore di Sanità e il Laboratorio Nazionale di riferimento dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta sono invitati a fornire il loro supporto tecnico scientifico ai Laboratori del controllo ufficiale per lo svolgimento del programma coordinato comunitario per l'anno 2016.

I Laboratori nazionali di riferimento devono comunicare al Ministero della salute- Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione, le informazioni sulla partecipazione dei Laboratori del controllo ufficiale ai proficiency test organizzati dai Laboratori di riferimento comunitari e nazionali.

B) PIANO COORDINATO**1b) Programmazione delle attività**

Il programma coordinato comunitario per l'anno 2016 prevede i campionamenti e le analisi da effettuare sui prodotti di origine vegetale riportati nella Tabella 2 per la ricerca dei residui di prodotti fitosanitari indicati nell' allegato I parte A o C al regolamento EU 595/2015.

Le matrici del piano coordinato potranno essere prelevate con ragione piano nazionale e piano coordinato e non solo per il piano coordinato.

Per il raggiungimento del numero di campioni previsti per la segale per il piano coordinato si potranno prelevare anche i campioni di farina di segale e non solo i chicchi di segale.

I baby food sono alimenti destinati ai lattanti e ai bambini diversi dalle formule per lattanti, dalle formule di proseguimento e dagli alimenti per bambini a base di cereali.

Regione	Mele	Cavoli cappucci	Porri	Lattuga	Pesche comprese le pesche noci e ibridi simili	Chicchi di segale	fragole	Pomodori	Baby food.	Vino (rosso o bianco) da uve
Piemonte	4	1	1	1	10	9	4	1	1	4
Valle d'Aosta	1	0	0	0	0	1	4	0	1	1
Lombardia	2	0	1	1	1	12	4	1	1	2
Liguria	1	1	1	1	1	0	4	1	1	1
Trentino-Alto Adige	2	1	0	0	1	1	4	1	1	2
Bolzano/Bozen	1	1	0	0	0	1	4	0	1	1
Trento	1	1	0	0	1	0	4	1	1	1
Veneto	13	5	1	1	3	2	4	2	1	13
Friuli-Venezia Giulia	2	1	0	1	1	0	4	1	1	2
Emilia-Romagna	10	2	1	1	32	11	4	2	1	10
Toscana	4	2	1	1	1	2	4	2	1	4
Umbria	1	1	0	1	1	0	4	1	1	1
Marche	1	2	0	1	1	0	4	1	1	1
Lazio	2	5	40	2	1	3	4	4	1	2
Abruzzo	3	3	0	8	1	2	4	7	1	3
Molise	1	1	0	1	1	0	4	1	1	1
Campania	2	4	3	14	8	1	4	6	1	2
Puglia	7	18	11	17	1	0	4	3	1	7
Basilicata	1	4	0	3	2	3	4	3	1	1
Calabria	1	6	0	12	3	20	4	5	1	1
Sicilia	6	3	2	4	1	1	4	20	1	6
Sardegna	1	7	8	3	1	0	4	4	1	1

Tab 2

Il programma prevede altresì il campionamento dei prodotti di origine animale riportati nella Tabella 3 per la ricerca dei residui di prodotti fitosanitari indicati nell' allegato I parte B o D al regolamento 595/2015.

Regione	Latte vaccino	Grasso di suino
Piemonte	4	4
Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	4	4
Lombardia	4	4
Liguria	4	4
Trentino-Alto Adige	4	4
Bolzano/Bozen	4	4
Trento	4	4
Veneto	4	4
Friuli-Venezia Giulia	4	4
Emilia-Romagna	4	4
Toscana	4	4
Umbria	4	4
Marche	4	4
Lazio	4	4
Abruzzo	4	4
Molise	4	4
Campania	4	4
Puglia	4	4
Basilicata	4	4
Calabria	4	4
Sicilia	4	4
Sardegna	4	4

Tab 3

Il lotto da sottoporre a campionamento deve essere scelto in maniera casuale e dovrà essere preso dal mercato.

Per quanto riguarda i baby food, si specifica che i campioni sono valutati per i prodotti proposti come pronti al consumo o ricostituiti in base alle istruzioni dei produttori tenendo conto dei Limiti Massimi di Residui fissati nelle direttive 2006/125/CE e 2006/141/CE. Se tali alimenti possono essere consumati sia come sono venduti sia come ricostituiti, i risultati sono riportati sul prodotto non ricostituito così come è messo in vendita.

I Laboratori del controllo ufficiale, nello svolgimento delle loro attività, devono seguire il documento N° SANTE/11945/2015 e s.m.i. relativo a "Metodi di validazione e procedure di controllo della qualità per l'analisi dei residui di prodotti fitosanitari in alimenti e mangimi" che è disponibile che sul sito web della Commissione europea:

(http://ec.europa.eu/food/plant/plant_protection_products/guidance_documents/docs/qualcontrol_en.pdf)

I campioni di cui al regolamento 595/2015 sono analizzati conformemente alle definizioni di residui di cui al regolamento (CE) 396/2005 e ove quest'ultimo non preveda alcuna definizione esplicita del residuo per un dato antiparassitario, si applica la definizione del residuo di cui all'allegato I di detto regolamento.

I Laboratori sono, altresì, invitati a comunicare i fattori di trasformazione utilizzati per i trasformati utilizzando la trasmissione dati.

La procedura di campionamento deve essere conforme al Decreto del Ministro della Salute del 23 luglio 2003. Dettagli sulle modalità di campionamento sono riportate sul rapporto Istisan 13/19 "Indicazioni per il prelevamento di prodotti di origine vegetale per il controllo ufficiale dei residui di fitofarmaci ai sensi del DM 23 luglio 2003" che costituisce linea guida, utilizzabile durante le attività di prelievo di campioni. La linea guida è disponibile sul sito dell'ISS al seguente percorso: pubblicazioni<rapporti ISTISAN< anno 2013.

Le Regioni/Province si impegnano a fornire alle Aziende Sanitarie Locali territorialmente competenti specifiche indicazioni per l'effettuazione dei campionamenti sopra riportati e per la puntuale compilazione dei verbali, anche utilizzando il modello di verbale che verrà reso disponibile con nota successiva, individuando, altresì, i Laboratori del controllo ufficiale accreditati cui devono essere conferiti i campioni per l'effettuazione degli accertamenti analitici e i quali avranno cura di trasmettere tutte le informazioni richieste con lo Standard Sample Description, previsto dal *Regolamento 595/2015*.

Con riguardo ai prodotti alimentari di origine vegetale, le Regioni/Province affidano agli Istituti Zooprofilattici territorialmente competenti lo svolgimento delle attività analitiche qualora non disponessero di laboratori Arpa/PMP/LSP accreditati

Inoltre nel caso il laboratorio individuato non abbia tra lo scopo gli analiti previsti o citati in questa nota, il campione potrà essere analizzato da altro laboratorio con il quale il laboratorio individuato o la regione ha stabilito specifiche convenzioni.

La programmazione dei controlli e le designazioni sono comunicate al Ministero della salute-Direzione Generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione.

2b) Trasmissione dati**Laboratori**

I Laboratori del controllo ufficiale trasmettono al Ministero della salute- DGISAN i risultati del programma per l'anno 2016 in formato XML entro il 31 marzo 2017 usando le modalità stabilite dal Ministero che recepiscono lo Standard Sample Description di cui al regolamento 595/2015.

Se la definizione del residuo di antiparassitario comprende più di un composto (sostanza attiva, metabolita e/o prodotto di degradazione o reazione), i laboratori comunicano i risultati delle analisi in base alla definizione completa del residuo. Inoltre, i risultati di tutti gli analiti che sono parte della definizione del residuo sono trasmessi separatamente, se sono misurati individualmente

I laboratori dovranno fornire i rapporti di prova dei campioni non conformi e dovranno aggiornare la tabella sottoriportata con i dati dei laboratori individuati attualmente dalle Regioni/Province.

IT	IZS LOMBARDIA E EMILIA	10200000
IT	IZS DELLE VENEZIE	10300000
IT	IZS LAZIO E TOSCANA	10500000
IT	IZS UMBRIA E MARCHE	10600000
IT	IZS ABRUZZO E MOLISE	10700000
IT	IZS DELLA SICILIA	11000000
IT	IZS DELLA SARDEGNA	10400000
IT	IZS DELLA PUGLIA E BASILICATA	10800000
IT	IZS DEL MEZZOGIORNO	10900000
IT	ARPA TORINO	P0101010
IT	ARPA AOSTA	P0201010
IT	ASL BERGAMO	P0302510
IT	ARPA BOLZANO	P0411010
IT	ARPA TRENTO	P0421010
IT	ARPA VERONA	P0501200
IT	ARPA PORDENONE	P0601060
IT	ARPA LA SPEZIA	P0701050
IT	ARPA FERRARA	P0801090
IT	ARPA MACERATA	P1101090
IT	ARPA ROMA	P1200020
IT	ARPA LATINA	P1201110
IT	ARPA BARI	P1601040
IT	ARPA CAMPANIA	P1500400
IT	ASL MILANO	P0303080
IT	LSP FIRENZE	P090100

Le Regioni/Province fanno riferimento alle note d'indirizzo successive alla presente per la validazione dei dati e per ogni altra informazione in essa contenuta.

Le Regioni /Province, sono invitate a fornire, come espressamente richiesto da EFSA, per ogni campione dichiarato non conforme dal Laboratorio, le misure prese (sanzioni – allerte, etc) e la possibile causa che può aver determinato il superamento del limite, utilizzando il modello allegato entro la data di validazione.

Misure	Alimento	Valore riscontrato	Numero progressivo del campione
Notifica di allerta eu			
Notifica di allerta IT			
Sanzioni amministrative			
Richiamo del lotto dal mercato			
Distruzione del lotto non conforme			
Successivo sospetto campionamento di prodotti simili , campioni dello stesso produttore o della stessa origine (Follow-up sampling)			
Prescrizione al responsabile operatore del settore alimentare			
Altro tipo di successive controllo per identificare la ragione della non conformità dell'operatore del settore alimentare			
Altre azioni			

Tra le possibili cause potranno essere scelte quelle riportate di seguito

Reasons for MRL non-compliance
GAP Non rispettata: Uso di pesticida non autorizzato in EU use of a pesticide not approved in the EU)
GAP Non rispettata: Uso di pesticidi non autorizzato su colture specifiche
GAP Non rispettata: Uso di pesticidi autorizzato, ma dosaggio di applicazione, numero di trattamenti, metodo di applicazione o tempo di carenza non rispettato
Uso di pesticida in accordo alla GAP : ma bassa degradazione del residuo
Contaminazione crociata : trattamenti con dispersione a spruzzo o altro tipo di contaminazione
Contaminazione da precedente uso di un pesticida: assorbimento di residui dal suolo (es. pesticida persistente usato in passato)
Residuo risultante da altre origini di PPP (e.g. biocida, residui veterinari, Bio Fuel)
Ritrovamento natural (e.g. dithiocarbamates in turnips)
Cambi di MRL
Uso di pesticidi su un alimento importato da paesi terzi da cui nessuna tolleranza all'importazione è stabilita

Questa Direzione Generale trasmetterà i risultati del controllo ufficiale del presente programma, all'EFSA e agli altri Stati Membri entro il 31 agosto 2017.

3b) Laboratori nazionali di riferimento

I Laboratori Nazionali di Riferimento dell'Istituto Superiore di Sanità e il Laboratorio Nazionale di riferimento dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta sono invitati a fornire il loro supporto tecnico scientifico ai Laboratori del controllo ufficiale per lo svolgimento del programma coordinato comunitario per l'anno 2016.

I Laboratori nazionali di riferimento devono comunicare al Ministero della salute- Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione, le informazioni sulla partecipazione dei Laboratori del controllo ufficiale ai proficiency test organizzati dai Laboratori di riferimento comunitari e nazionali.



allegato 1_allegato
A.xls



allegato 2_allegato
A&B.xls